Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Lunedì, 14 gennaio 1935 - Anno XIII — Numero 11

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i S gg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, con la seguente modificazione:

All'articolo 15, lettera *b*) dopo le parole: « 12 Reggimenti di cavalleria », sono soppresse le parole: « di cui uno di carri veloci ».

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: « generali di brigata », sopprimere le parole: « comandanti di brigata di cavalleria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934-XII, n. 2111.

Erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto che è costituito in Roma con sede a Palazzo Barberini il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Riconosciuta l'opportunità di dare a detto Circolo personalità giuridica, erigendolo ad ente morale;
Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia tra ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della M.V.S.N. è eretto in ente morale.

Art. 2.

Ne è approvato lo statuto organico composto di 5 capi e di 38 articoli, visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 31 - MANCINI.

Statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

CAPO I.

Scopo e costituzione del Circolo.

Art. 1.

Il Circolo ufficiali delle Forze armate è posto sotto l'alto patronato di S. M. il Re.

È presidente onorario del Circolo S. E. il Capo del Governo, che ne esercita la vigilanza.

Dato il suo particolare carattere nazionale il Circolo ha funzioni di rappresentanza per tutte le Forze armate.

Art. 2.

Il Circolo ha lo scopo di cementare l'affratellamento ed il cameratismo fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, di tutte le categorie e di tutti i gradi.

Art. 3.

Il Circolo ha la propria sede nel Palazzo Barberini, dove sono concentrati i servizi di rappresentanza e dove hanno luogo le cerimonie militari.

Vi funzionano inoltre le mense e le sale di riunione per conferenze e per esercitazioni dei quadri ufficiali in attività di servizio e in congedo.

È annesso al Circolo lo spaccio cooperativo, destinato a fornire i generi al Circolo stesso e alle famiglie dei soci.

Le spese di esercizio sono coperte dalle quote dei soci.

Art. 4.

La Presidenza e la Direzione del Circolo sono affidate ad ufficiali generali e di grado corrispondente delle varie Forze armate, da nominarsi con decreto di S. E. il Capo del Governo.

Art. 5.

Il Circolo è amministrato da un Direttorio composto, oltre che dal presidente e dal direttore, da nove membri nominati da presidente del Circolo, previ accordi coi Ministeri ed Enti interessati.

Detti membri potranno essere rinnovati o confermati annualmente.

Art. 6.

Il Direttorio è costituito dai seguenti ufficiali:

1 generale di Corpo d'armata, o grado equiparato, presidente e altresì presidente del Circolo;

1 ufficiale generale, o grado equiparato, direttore del Circolo;

3 ufficiali superiori del Regio esercito;

2 ufficiali superiori della Regia marina;

2 ufficiali superiori della Regia aeronautica;

1 ufficiale superiore della Regia guardia di finanza;

1 ufficiale superiore della M.V.S.N.

In caso di assenza del presidente, l'ufficiale più anziano del Direttorio lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

CAPO II.

Dei soci.

Art. 7.

I soci sono: onorari, effettivi e aggregati.

Art. 8.

Sono soci onorari:

a) i Reali Principi;

b) i Ministri e i Sottosegretari di Stato, in carica;

c) i generali che furono presidenti del Circolo;

d) quelle altre personalità che, a parere della Presidenza del Circolo, abbiano acquistato segnalati titoli di benemerenze presso il Circolo stesso.

Possono essere nominati soci onorari, quando ne facciano domanda, i Grandi ufficiali dello Stato, delle prime due categorie.

Art. 9.

Sono soci effettivi:

tutti gli ufficiali in S. P. E. dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Regia guardia di finanza, e gli ufficiali residenti in Roma della M.V.S.N.

Art. 10.

Possono essere soci aggregati:

a) gli ufficiali dell'U.N.U.C.I.;

b) gli ufficiali della Croce Rossa italiana;

c) gli ufficiali del Sovrano Ordine di Malta.

Art. 11.

I soci effettivi sono iscritti d'ufficio in seguito alle comunicazioni periodiche fatte dai Ministeri, dai corpi, reparti, comandi, uffici.

Per i soci aggregati l'iscrizione è fatta dopo che la domanda relativa inoltrata alla Presidenza del Circolo sia stata accettata.

Art. 12.

Saranno radiati da soci:

a) gli ufficiali persistentemente morosi;

b) gli ufficiali rimossi e revocati;

c) gli ufficiali che il presidente del Circolo, con decisione insindacabile, riterrà conveniente radiare.

Art. 13.

La tassa di ammissione è di L. 100, pagabile in 20 rate mensili.

Per gli ufficiali di cui all'art. 10, la tassa di ammissione è ridotta a L. 50 da versare in 10 rate mensili da L. 5.

Sono esenti da detta tassa:

a) i soci onorari;

b) gli ufficiali non in S.P.E. soci effettivi del circolo ufficiali di presidio di Roma alla data 1° ottobre 1934.

Art. 14.

Tutti i soci effettivi in S.P.E. meno gli ufficiali della M.V.S.N. non residenti in Roma, versano la seguente quota mensile:

ufficiali inferiori e gradi corrispondenti	L.	1
ufficiali superiori e gradi corrispondenti	»	2
ufficiali generali e gradi corrispondenti	»	3

Tutti i soci effettivi residenti in Roma versano, inoltre, la seguente quota mensile:

ufficiali inferiori e gradi corrispondenti	L.	4
ufficiali superiori e gradi corrispondenti	»	5
ufficiali generali e gradi corrispondenti	»	6
i soci aggregati versano una quota mensile di	»	5

Art. 15.

La tassa e le quote per i soci ufficiali in S.P.E. sono versate al Circolo, alla fine di ogni mese, direttamente dagli Enti che li amministrano, oppure eventualmente da un unico Ente designato dal competente Ministero per tutti gli ufficiali di una stessa Forza armata.

Art. 16.

I soci aggregati eseguono i versamenti alla fine di ogni mese direttamente alla Tesoreria del Circolo.

Art. 17.

Tutti gli ufficiali non in S.P.E. residenti fuori Roma, di passaggio per la Capitale con sosta non superiore a quindici giorni, avranno diritto di frequentare il Circolo.

Ove però la loro permanenza alla Capitale oltrepassasse i quindici giorni, e non superasse i tre mesi, dovranno versare la quota di L. 5 mensile.

Art. 18.

Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli in congedo richiamati sono dispensati dal pagamento della tassa di ammissione di L. 100, mentre pagheranno la quota mensile stabilita dal precedente articolo 14.

Art. 19.

L'obbligo dell'Associazione per i soci aggregati dura per un anno dalla data di iscrizione a socio. L'obbligo s'intende successivamente rinnovato per un altro anno, se non è comunicata rinuncia per iscritto almeno un mese prima della scadenza.

È in facoltà del presidente del Circolo di sciogliere il socio dall'obbligo annuale, quando questi ne faccia domanda motivata e qualora le ragioni addotte siano tali da giustificare l'eccezionale provvedimento.

Art. 20.

Il presidente del Circolo ha facoltà di invitare gli ufficiali esteri, di passaggio a Roma, a frequentare le sale del Circolo; come pure potrà consentire la frequenza del Circolo stesso a persone di famiglia dei soci, con le norme che saranno fissate dal regolamento interno.

Art. 21.

Il presidente del Circolo ha facoltà di concedere l'uso riservato di una o più sale ai soci che ne facciano domanda per pranzi di corpo, o per altre riunioni del genere, purchè ciò sia compatibile con l'andamento ordinario del servizio.

Può anche il presidente del Circolo concedere, in via del tutto eccezionale, l'uso di una o più sale a società militari i cui membri siano ufficiali, che ne facciano domanda, per tenervi assemblee di cui sia stato esplicitamente dichiarato lo scopo nella domanda stessa.

Art. 22.

Il presidente del Circolo ha facoltà di usufruire riservatamente di alcune sale del Circolo per inviti di carattere ufficiale.

Art. 23.

Il presidente del Circolo ha facoltà di concedere, di propria iniziativa o su richiesta di un socio, con le modalità che saranno di volta in volta stabilite, biglietti di invito per riunioni, feste e trattenimenti che si tenessero nel Circolo.

Tali biglietti dovranno contenere le generalità e la professione della persona invitata: tenuto presente che, di massima, non saranno fatti inviti a chi non sia socio, pur avendo i requisiti per poterlo essere, e alle persone di sua famiglia.

CAPO III.

Attribuzioni e funzionamento del Direttorio.

Art. 24.

Il Direttorio ha la sorveglianza su tutto l'andamento del Circolo. Qualcuno dei suoi membri potrà essere preposto alla sorveglianza di speciali servizi.

Il Direttorio ha inoltre le seguenti mansioni:

a) compila i regolamenti interni per il funzionamento dei vari servizi;

b) compila i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'approvazione di S. E. il Capo del Governo;

c) designa, volta per volta, soci di speciale competenza per esaminare e risolvere problemi di ordine tecnico-legale ed amministrativo;

d) nomina Commissioni, con carattere consultivo, per lo studio o l'esame di speciali questioni, oppure per inchieste su eventuali incidenti accaduti nel Circolo. Queste Commissioni saranno presiedute da un membro del Direttorio e le loro deliberazioni saranno sottoposte all'approvazione del presidente.

Art. 25.

Il Direttorio si riunisce almeno una volta al mese e le sue deliberazioni non sono valide se non sono presenti almeno cinque membri, oltre il presidente ed il direttore.

Art. 26.

I bilanci consuntivi, prima di essere sottoposti all'approvazione di S. E. il Capo del Governo, saranno esaminati da una Commissione di controllo finanziario così composta:

un delegato del Ministero della guerra;

un delegato del Ministero della marina;

un delegato del Ministero dell'aeronautica;

un delegato del Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza);

un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Comando generale della M.V.S.N.);

un ragioniere capo da nominarsi da S. E. il Capo del Governo.

Art. 27.

Eventuali proposte e reclami saranno esaminati e risoluti dal Direttorio.

CAPO IV.

Organi del Circolo - Il direttore.

Art. 28.

Il direttore, alla diretta dipendenza del presidente, ha l'alta sorveglianza di tutti i servizi del Circolo. Spetta al direttore la responsabilità del funzionamento e della gestione amministrativa del Circolo. Egli pertanto ha la sovraintendenza di tutte le Commissioni ed ha facoltà di prendere decisioni d'urgenza, riferendone alla prima riunione del Direttorio.

Ha alla sua diretta dipendenza due ufficiali superiori, nominati dal presidente del Circolo, e preposti uno al funzionamento dei servizi generali e l'altro al funzionamento dei servizi di rappresentanza e vari.

Art. 29.

I due capi-servizio rispondono del buon andamento dei servizi cui sono preposti. Intervengono alle sedute del Direttorio per quanto riguarda tali servizi. Fanno parte di diritto di tutte le Commissioni che a tali servizi si riferiscono.

I servizi generali sono raggruppati come segue:

a) segreteria, personale, archivi;
b) mensa, spaccio, bar;
c) economato, tesoreria;
d) ragioneria, contabilità.

I servizi di rappresentanza e vari comprendono:

a) festeggiamenti, inviti, ricevimenti;
b) biblioteca, sala di lettura;
c) conferenze;
d) sport, sale da giuoco.

Il segretario.

Art. 30.

Il segretario è alle dipendenze del capo dei servizi generali e dirige l'Ufficio segreteria del Circolo; redige i verbali di seduta del Direttorio; fa le comunicazioni relative alle deliberazioni della Presidenza e del Direttorio; redige tutti gli atti da sottoporsi alla firma del presidente e del direttore e provvede ad ordinare e conservare tutto il carteggio del Circolo in apposito archivio.

Il tesoriere contabile.

Art. 31.

Il tesoriere contabile, alle dipendenze del capo dei servizi generali, è personalmente responsabile della cassa e provvede agli incassi ed ai pagamenti.

L'economo.

Art. 32.

L'economo, alle dipendenze del capo dei servizi generali, ha la consegna dei locali e ne cura il perfetto stato di manutenzione ed il regolare impiego, inventaria il mobilio e tutto il materiale di proprietà del Circolo e ne sorveglia la perfetta conservazione.

Il ragioniere.

Art. 33.

Il ragioniere, alle dipendenze del capo dei servizi generali, predispone i bilanci e rivede i conti, le fatture, le scritturazioni contabili dei vari uffici.

Il direttore di mensa.

Art. 34.

Il direttore di mensa, alle dipendenze del capo dei servizi generali, provvede al buon andamento del servizio della mensa.

Il gestore dello spaccio.

Art. 35.

Il gestore dello spaccio, alle dipendenze del capo dei servizi generali, provvede alla gestione dello spaccio.

CAPO V.

Delle retribuzioni.

Art. 36.

Il presidente può concedere speciali compensi e gratificazioni al personale dipendente per servizi resi in favore del Circolo.

Attribuzioni delle cariche.

Art. 37.

Le cariche di segretario, di tesoriere contabile, di direttore di mensa, sono coperte da ufficiali nominati dal presidente del Circolo, su proposta del direttore, previ accordi con i Ministeri ed Enti interessati.

Le cariche di ragioniere, di economo e di gestore dello spaccio sono coperte da personale civile.

Regolamento interno.

Art. 38.

Il regolamento interno che, sulla base del presente statuto, detterà norme per il funzionamento del Circolo, sarà compilato dal Direttorio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato
per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934-XII, n. 2112.

Emissione di francobolli coloniali per il Secondo campionato mondiale di calcio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 500;

Vista la domanda con la quale il Comitato organizzatore dei campionati mondiali di calcio chiede che sia autorizzata la emissione di una serie di francobolli coloniali in occasione del Secondo campionato mondiale di calcio;

Considerata l'opportunità della richiesta;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli per il Secondo campionato mondiale di calcio per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici postali coloniali e dirette ovunque.

Art. 2.

La vendita al pubblico di tali francobolli verrà iniziata appena essi siano allestiti dal Provveditorato Generale e cesserà col 30 settembre 1934-XII.

I tagli ed i quantitativi saranno i seguenti:

a) Posta ordinaria:

da cent.	10	. . . .	n. 20.000
» »	50	. . . .	» 20.000
» lire	1,25	. . . .	» 20.000
» »	5,—	. . . .	» 20.000
» »	10,—	. . . .	» 20.000

b) Posta aerea:

da cent.	50	. . . .	n. 20.000
» »	75	. . . .	» 20.000
» lire	5,—	. . . .	» 20.000
» »	10,—	. . . .	» 20.000
» »	15,—	. . . .	» 20.000
» »	25,—	. . . .	» 20.000
» »	50,—	. . . .	» 20.000

I francobolli stessi porteranno impressa la leggenda « RR. Poste Coloniali Italiane ».

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con il Comitato organizzatore del Secondo campionato mondiale di calcio una convenzione per regolare tutti i rapporti tra l'Amministrazione delle colonie ed il Comitato stesso circa l'emissione dei francobolli anzidetti.

Art. 4.

Con suo decreto il Nostro Ministro per le colonie determinerà le caratteristiche speciali dell'emissione e cioè il formato dei francobolli, la loro colorazione e la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934-XII, n. 2113.

Istituzione di un Consorzio di rimboschimento fra lo Stato, la provincia di Rieti e trentacinque Comuni della detta Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267, in materia di boschi e di terreni montani;

Vista la deliberazione 12 maggio 1934-XII dell'Amministrazione provinciale di Rieti e quelle di trentacinque Comuni della Provincia stessa regolarmente approvate e rese esecutive, con le quali, mentre si chiede la costituzione di un Consorzio provinciale di rimboschimento, si assumono impegni per il finanziamento del Consorzio stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, tra lo Stato, la Provincia e trentacinque Comuni della provincia di Rieti, in appresso specificati, è costituito un Consorzio allo scopo di provvedere nella circoscrizione della detta Provincia al rimboschimento di terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi vincolati, secondo le norme contenute nel Regio decreto-legge sopra ricordato e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Art. 2.

Il Consorzio avrà la durata di anni cinque, salvo eventuale rinnovazione.

Alla esecuzione dei lavori di cui innanzi, lo Stato concorrerà per metà della spesa, mediante il versamento di un contributo annuo fissato in L. 50.000, a decorrere dall'esercizio 1934-35, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 48 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste per il detto esercizio, ed a quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico dell'Amministrazione della provincia di Rieti e di trentacinque Comuni della stessa Provincia, come appresso ripartita:

1.	Amministrazione provinciale	. . . . .	L.	25.000
2.	Comune di	Amatrice	»	5.000
3.	Id.	Antrodoco	»	2.500
4.	Id.	Ascrea	»	100
5.	Id.	Belmonte Sabino	»	200
6.	Id.	Borbona	»	450
7.	Id.	Borgocollefegato	»	1.500
8.	Id.	Castel S. Angelo	»	550
9.	Id.	Cittaducale	»	350
10.	Id.	Cittareale	»	200
11.	Id.	Concerviano	»	100
12.	Id.	Configni	»	450
13	Id.	Cottanello.	»	300
14.	Id.	Dozaglia	»	50
15.	Id.	Fara Sabina	»	100
16.	Id.	Fiamignano	»	100
17.	Id.	Greccio.	»	200
18.	Id.	Labro	»	50
19.	Id.	Leonessa	»	7.000
20.	Id.	Longone Sabino	»	150
21.	Id.	Monte San Giovanni in Sabina	»	800
22.	Id.	Morro Reatino	»	50
23.	Id.	Orvinio	»	200
24.	Id.	Paganico Sabino	»	150
25.	Id.	Petrella Salto	»	800
26.	Id.	Pescorocchiano	»	600
27.	Id.	Poggio Bustone	»	50
28.	Id.	Posta	»	100
29.	Id.	Rieti	»	2.000
30.	Id.	Rivodutri	»	50
31.	Id.	Salisano		200
32.	Id.	Scandriglia	»	200
33.	Id.	Toffia	»	100
34.	Id.	Castel di Tora	»	100
35.	Id.	Poggio Moiano	»	150
36.	Id.	Varco Sabino	»	100
		Totale . . .	L.	50.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934-XII, n. 2114.
Emissione di francobolli in occasione del Circuito delle Oasi in Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 500;
Visto il R. decreto con il quale è stata autorizzata l'emissione di speciali francobolli per l'VIII Fiera Campionaria di Tripoli;
Vista la domanda con la quale l'Ente autonomo della Fiera Campionaria di Tripoli chiede che in occasione del Circuito delle Oasi che avrà luogo a Tripoli nel maggio 1934 sia sovrastampata la serie di francobolli aerei emessi in occasione della VIII Fiera di Tripoli;
Riconosciuta l'opportunità della richiesta;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata con la dicitura « Circuito delle Oasi - Tripoli - maggio 1934-XII » la sovrastampa dei francobolli di posta aerea ed aero espressi emessi in occasione dell'VIII Fiera Campionaria di Tripoli.

Tali francobolli saranno venduti appena allestiti e saranno validi fino al giorno della partenza degli apparecchi partecipanti al Circuito.

Art. 2.

I detti francobolli saranno allestiti nei colori e quantitativi seguenti:

a) di posta aerea:

da cent.		50	carminio vivo . . .	n. 12.000
»	»	75	giallo chiaro . . .	» 12.000
da lire		5,—+1	bruno chiaro . . .	» 12.000
»	»	10,—+2	bleu cupo	» 5.000
»	»	25,—+3	violetto	» 5.000

b) aero espresso:

da lire		2,25	arancio	» 12.000
»	»	4,50+1	rosso viola	» 12.000

I sopraprezzi gravanti su quattro dei francobolli di cui sopra andranno a favore dell'Ente promotore della Fiera limitatamente al periodo di loro validità.

Art. 3.

I francobolli invenduti alla data di partenza dei velivoli partecipanti al Circuito delle Oasi resteranno di proprietà del Ministero delle colonie il quale potrà venderli a scopo di collezione non prima però che sia trascorso un anno dallo scadere del periodo di validità.

Art. 4.

Tutte le spese per l'allestimento dell'emissione saranno a totale carico dell'Ente autonomo della Fiera campionaria di Tripoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, *foglio* 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2115.
Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cuneo.

N. 2115. R. decreto 6 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico per la Cassa di risparmio di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII, n. 2116.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale di Treviso.

N. 2116. R. decreto 2 dicembre 1934, col quale sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale di Treviso, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1934-XIII.
Nomina del nuovo liquidatore della disciolta Carovana dei facchini della Dogana di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1934-XII col quale venne sciolta e posta in liquidazione la Carovana dei facchini della Dogana di Napoli;
Ritenuto che il cav. Barracano Francesco, ricevitore capo della Dogana di Napoli, liquidatore della predetta Carovana, essendo stato collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute, decade dall'incarico affidatogli;

Determina:

Il sig. Maddalena Giuseppe, ispettore capo nella Dogana di Napoli, è incaricato della liquidazione della disciolta Carovana dei facchini della Dogana medesima, in sostituzione del cav. Barracano Francesco.

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il Ministro: JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1934-XIII.
Costituzione della Commissione per le direttive artistiche e per la vigilanza sulla parte programmatica delle radiodiffusioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1989, che istituisce la Commissione per la fissazione delle direttive artistiche di massima e per la vigilanza sul servizio delle radiodiffusioni;

Visto che il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda ha designato come membro della Commissione suddetta il comm. Ottavio De Peppo, direttore generale per i servizi di propaganda;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di fissare le direttive artistiche di massima da seguirsi dall'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) e di vigilare sulla parte programmatica del servizio delle radiodiffusioni è costituita come segue:

S. E. l'on. prof. dott. Corbino Mario Orso, presidente;

S. E. il Maestro Giordano Umberto, membro;

On. Visconti di Modrone conte dott. don Guido Carlo, membro;

Comm. De Peppo Ottavio, direttore generale per i servizi di propaganda, membro.

È addetto alla Commissione in qualità di segretario il gr. uff. Gneme Giuseppe, capo servizio poste e telegrafi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il Ministro: PUPPINI.

(108)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1935-XIII.
Costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno 1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa;

Decreta:

Le Deputazioni di borsa, per l'anno 1935, sono così costituite:

BORSA DI ROMA.

Deputati effettivi:

Ceresa gr. uff. Alessandro, delegato governativo;
Pattoni comm. avv. Amedeo, per l'Istituto di emissione;
Cauli comm. dott. Ettore, per la Stanza di compensazione;
Bocchini comm. Alfredo, Ferretti on. gr. uff. Giacomo, Hannau comm. Bindo, Natali comm. Tito, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Conte comm. dott. Paolo, delegato governativo;
Ravasini gr. uff. dott. Ruggero, per l'Istituto di emissione;
Bompard cav. dott. Paolo, Carettoni comm. Alessandro, Zanni comm. Michele, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI MILANO.

Deputati effettivi:

Orlando cav. uff. Enrico, delegato governativo;
Sforza comm. Francesco, per l'Istituto di emissione;
Prandoni comm. ing. Emilio, per la Stanza di compensazione;
Baslini cav. Giovanni, Capietti cav. rag. Pietro, Crivelli comm. rag. Primo, Guida comm. Michele, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Forti Francesco, delegato governativo;
Moretti gr. uff. Alberto, per l'Istituto di emissione;
Aletti comm. dott. Arturo, Antonioli Ilio, Pozzi comm. Pietro Giuseppe, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI GENOVA.

Deputati effettivi:

Procida cav. Vincenzo, delegato governativo;
Del Vecchio comm. Ugo, per l'Istituto di emissione;
Bocciardo gr. uff. Ettore, per la Stanza di compensazione;
Cerutti comm. Giuseppe, Dolcetta cav. dott. Italo, Graziani comm. Giuseppe, Riva comm. dott. Cesare, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Mittiga rag. Alfredo, delegato governativo;
Piccardo cav. uff. Benedetto, per l'Istituto di emissione;
Dallorso gr. uff. Nicola, Magrì cav. rag. Salvatore, Ramella cav. uff. rag. Francesco, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI TORINO.

Deputati effettivi:

Calandra comm. dott. Antonio, delegato governativo;
Mioni comm. Mario, per l'Istituto di emissione;
Duprè ing. bar. Filippo, per la Stanza di compensazione;
Ceriana cav. Amedeo, Donvito rag. gr. uff. Pietro, Frignocca gr. uff. Giuseppe, Parea conte gr. uff. Carlo, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Sclopis cav. ing. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;
Pellegrini cav. Fernando, Savarino-Corti dott. cav. uff. Eugenio, Viganò Dario, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI NAPOLI.

Deputati effettivi:

De Liguoro comm. dott. Alfredo, delegato governativo;
Pedace comm. rag. Vincenzo, per l'Istituto di emissione;
Forti rag. Italo, per la Stanza di compensazione;
Carelli comm. prof. rag. Umberto, Cosenza comm. ing. Angelo, D'Errico Silvestro, Iandoli gr. uff. prof. Raffaele, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Ricciardi cav. Lorenzo, per l'Istituto di emissione;

Avella comm. Ercole, De Leo comm. avv. Giovanni, Starace comm. Francesco Saverio, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI FIRENZE.

Deputati effettivi:

Tognacci cav. uff. Giuseppe, delegato governativo;

Trevisan comm. avv. Tiziano, per l'Istituto di emissione;

Galli prof. dott. Renato, Morante cav. uff. Romeo, Reggiani gr. uff. ing. Edmondo, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Settepassi comm. Cesare, per l'Istituto di emissione;

Rizzini comm. dott. Luigi, Schiavi Mario, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI TRIESTE.

Deputati effettivi:

De Frigyessy cav. uff. Arnaldo, delegato governativo;

Zago comm. dott. Michelangelo, per l'Istituto di emissione;

Lucatelli cav. uff. Carmelo, per la Stanza di compensazione;

Economo bar. Demetrio, Gattegno cav. uff. Benveniste D., Morpurgo sig. Menotti, Orefice cav. Renato, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Chirico cav. uff. Gustavo, delegato governativo;

Seppilli cav. uff. Giacomo, per l'Istituto di emissione;

De Scalzi Giovanni Battista, Klein Isacco, Noya Mario, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI VENEZIA.

Deputati effettivi:

Loy comm. dott. Bonifacio, delegato governativo;

Paini cav. uff. rag. Marco, per l'Istituto di emissione;

Bolchini avv. cav. Alando, Giovannini cav. uff. dott. Bruno, Pellas comm. Silvio, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Antonelli comm. Achille, per l'Istituto di emissione;

Cangiani cav. dott. Giovanni, Salvatori comm. dott. Gerardo, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI BOLOGNA.

Deputati effettivi:

Maccaferri cav. Gaetano, delegato governativo;

Marchiori comm. Tullo, per l'Istituto di emissione;

Giannantoni prof. rag. Giuseppe, Magni cav. rag. Arminio, Masetti on. gr. uff. Enrico, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Casalini cav. ing. Domenico, per l'Istituto di emissione;

Belvedere cav. rag. Emanuele, Piretti cav. dott. Edmondo, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Gli ispettori del Tesoro, delegati dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, quando già non rivestano, ai termini del presente decreto, la qualità di deputati di Borsa, faranno pure parte della Deputazione della rispettiva Borsa, quali membri senza voto deliberativo.

Roma, addì 7 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(105)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1518 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Carlovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlovich Giuseppe figlio del fu Silvestro e della fu Antonia Pucich, nato a Gimino il 26 marzo 1896 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Carloni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Jelenich di Giovanni e di Marianna Craucich, nata a Canfanaro il 13 luglio 1901, ed ai figli, nati a Canfanaro: Giuseppe, il 16 febbraio 1922, Anna, il 7 maggio 1923, Mario-Stefano, il 28 maggio 1925, Amalia-Caterina, il 30 novembre 1926, Eugenio il 5 febbraio 1928, Innocente-Vittorio, il 22 dicembre 1928 ed Alma, il 10 luglio 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8503)

N. 1390 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Calaz » è di origine italiana e che in forma del'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Calaz Giuseppe figlio del fu Giovanni e della fu Maria Opassich, nato a Villa Treviso (Pisino) il 23 marzo 1875 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Calza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Duscovich Francesca di Matteo e fu Misson Caterina, nata a Pisino

il 21 marzo 1883, ed ai figli nati a Pisino: Simone, il 28 maggio 1907, Giovanni, il 25 luglio 1908, Maria, il 21 marzo 1910, Liberato, il 17 aprile 1913, Renato, il 5 maggio 1915 ed Anna, il 20 maggio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8504)

N. 1359 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Camalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Camalich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Gaspara Linardich, nato a Lubenizze (Cherso) il 19 gennaio 1867 e abitante a Ustrine (Ossero), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anelich Maria di Domenico e fu Toich Maria, nata a Ustrine, il 19 marzo 1875.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8505)

N. 1358 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Camalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Camalich Giovanni, figlio del fu Marco e di Cuglianich Maria, nato a Bellei (Ossero) il 26 gennaio 1888 e abitante a Ustrine, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomich Marta di Domenico e di Camalich Gaspara, nata a Ustrine l'8 novembre 1889, ed al figlio Vittorio, nato a Bellei il 29 gennaio 1922, ed ala madre Cuglianich Maria fu Andrea e fu Dessanti Maria, ved. di Camalich Marco, nata a San Giovanni di Cherso, il 1° gennaio 1856.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8506)

N. 1491 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Carlich » è di origine italiana e che in forza del'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Carlich ved. Oliva, figlia del fu Paolo Zuccon e della fu Fosca Costessich, nata a Carnizza d'Arsa di Dignano il 4 marzo 1873 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Carli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Carnizza d'Arsa: Giacomo, il 6 luglio 1905, Giovanni, il 7 luglio 1908, Angelica, il 20 marzo 1914, Vladimiro, il 1° giugno 1911 e Stanco, il 14 febbraio 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8507)

N. 1360 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cattarinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cattarinich Silvio, figlio del fu Giovanni e della fu Mareglia Teresa, nato a Lussinpiccolo il 17 gennaio 1865 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cattarini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Mascaretti Elisabetta: Attilio, nato a Cattaro (Jugoslavia) il 23 novembre 1901 e Maria, nata a Laurana il 15 marzo 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8508)

N. 1389 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Canaletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Canaletich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Giovanna Camalich, nato a Neresine il 16 aprile 1862 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Canaletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Saganich Antonia fu Giuseppe e fu Musich Maria, nata a S. Martino di Cherso il 27 febraio 1882, ed ai figli nati a Neresine: Antonio, il 7 luglio 1911, Maria, il 7 maggio 1916, e Carlo il 6 novembre 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8509)

N. 1559 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Chert Caterina vedova Puzzer;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano stato presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Chert Caterina vedova Puzzer, figlia del fu Matteo e della fu Visentin Maria, nata a Piemonte di Grisignana il 10 maggio 1872, residente a Piemonte di Grisignana, via n. 7, di condizione casalinga, è accordata la riduzione dei cognomi in forma italiana da Chert e Puzzer in « Cherti » e « Pozzi » (Cherti Caterina vedova Pozzi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana di Pozzi anche alla figlia Olga Puzzer fu Pietro, nata a Piemonte, il 28 dicembre 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8516)

N. 1417 O.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chert » (Krt) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chert (Krt) Eugenia, figlia del fu Pietro e della fu Angela Chert (Krt), nata a Fiume il 25 novembre 1911 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherti ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8517)

N. 1477 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chert » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chert vedova Antonia, figlia del fu Antonio Paladinch e della fu Maria Maizan, nata a Sovischine (Montona) il 7 maggio 1862 e abitante a Sovischine (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Sovischine: Maria, il 20 dicembre 1886; Giuseppina, il 22 aprile 1897; Antonia, il 29 aprile 1904; Matteo, il 6 dicembre 1906; Eugenia-Angela, il 25 novembre 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8518)

N. 1480 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chert » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bessanese Giovanna vedova Chert Giovanni, figlia del fu Antonio e della fu Antonia Vicintin, nata a Sovischine (Montona) il 15 maggio 1885 e abitante a Sovischine (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Sovischine: Giuseppina, il 25 dicembre 1912; Giovanni, il 24 gennaio 1915; Anna, il 17 maggio 1917; Giuseppe, il 7 gennaio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI

(8519)

N. 508 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dicovich Giacomo, figlio del fu Matteo e della fu Dicovich Oliva, nato a Filippano (Dignano) il 23 dicembre 1893 e abitante a Filippano (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Collich Caterina di Martino e di Mircovich Elena, nata a Filippano il 25 novembre 1893, ed ai figli nati a Filippano: Giovanni, il 16 febbraio 1914; Giacomo, il 31 marzo 1916; Maria, il 5 novembre 1919; Martino, il 23 agosto 1922; Antonio, il 5 febbraio 1925; Caterina, il 30 ottobre 1927; Rosa, il 30 ottobre 1927 (gemelle).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno XII

Il prefetto: FOSCHI.

(8580)

N. 509 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dicovich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Dicovich Oliva, nato a Filippano (Dignano) il 26 luglio 1897 e abitante a Filippano n. 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Glavich Maria di Giuseppe e fu Collich Anna, nata a Filippano il 31 luglio 1899, ed ai figli nati a Filippano: Giovanni, il 14 settembre 1918; Biagio, il 2 febbraio 1921; Giuseppe, il 23 febbraio 1923; Maria, il 12 febbraio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8581)

N. 513 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dicovich Matteo, figlio del fu Paolo e della fu Collich Eufemia, nato a Filippano (Dignano) il 19 febbraio 1869 e abitante a Filippano, n. 41, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidettta anche ai figli, nati dalla defunta prima moglie Maria Cheba a Filippano: Giovanni, il 12 dicembre 1904; Antonio, il 7 giugno 1906, nonchè ai figli, nati a Filippano dalla seconda moglie Caterina Marcovich: Maria, il 7 giugno 1911; Matteo, l'8 febbraio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8582)

N. 511 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dicovich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Smoglian Lucia, nato a Filippano (Dignano Istria) il 14 marzo 1887 e abitante a Filippano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Smoglian Lucia fu Matteo e fu Peressa Oliva, vedova di Dicovich Giovanni, nata a Dignano d'Istria il 20 novembre 1859, ed alla sorella Oliva, nata a Filippano il 15 ottobre 1891.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8583)

N. 512 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dicovich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Mircovich Lucia, nato a Filippano (Dignano) il 1° marzo 1872 e abitante a Filippano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Divisich Eufemia fu Marco e fu Lucia Tomissich, nata a Filippano il 24 ottobre 1876; ai figli nati a Filippano: Giovanni, il 10 maggio 1901; Giuseppe, il 27 febbraio 1917; alla nuora Pasqua Cettina di Antonio e fu Divissich Maria, nata a Filippano il 18 marzo 1904, moglie di Giovanni Dicovich; ai nipoti, figli di Giovanni Dicovich e di Pasqua Cettina, nati a Filippano: Maria, il 3 ottobre 1922; Eufemia, il 13 marzo 1925; Giovanni, il 15 gennaio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8584)

N. 518 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Divissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Divissich Michele, figlio del fu Michele e della fu Cattina Maria, nato a Divissi (Dignano) il 18 settembre 1880 e abitante a Divissi n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Divissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perusco Giovanna di Antonio e di Cettina Lucia, nata a Divissi il 13 febbraio 1885, ed al figlio Michele, nato a Divissi il 15 novembre 1909, nonchè alla nuora Sarich Eufemia di Giovanni e di Collich Caterina, moglie di Michele Divissich, nata a Sarich (Filippano di Dignano) il 22 maggio 1906, ed al nipote Natale, figlio di Michele Divissich e di Sarich Eufemia, nato a Divissi il 2 ottobre 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8585)

N. 515 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Divissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Divissich Giovanni, figlio del fu Michele e della fu Cettina Maria, nato a Divissici (Dignano), il 21 novembre 1892 e abitante a Divissici (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Divissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche seconda moglie Bonassin Eufemia di Martino e di Bancovich Lucia, nata a Divissici il 1° agosto 1891 ed ai figli, nati a Divissici: Maria, il 6 agosto 1919; Giuseppe, il 20 luglio 1921; Michele, il 30 ottobre 1923, ed Anna il 14 marzo 1926, nonchè al figlio Lorenzo della defunta prima moglie, Oliva Collich, nato a Divissici il 9 gennaio 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8586)

N. 517 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Divissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Divissich Matteo, figlio del fu Marco e della fu Lucia Tomissich, nato a Divisici (Dignano) il 21 marzo 1885 e abitante a Divissici è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Divissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cellia Eufemia del fu Antonio e fu Belas Fosca, nata a Divissici il 9 luglio 1897, ed ai figli, nati a Divissici: Giovanni, il 14 luglio 1919; Anna, il 24 dicembre 1920; Natale, il 18 agosto 1924, e Giuseppe, il 6 febbraio 1927, nonchè alla nipote Eufemia Divissich fu Antonio e fu Maria Dochich, nata a Divissici il 17 gennaio 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8587)

N. 514 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Divissich » è di origine italiana e che in forza all'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Divissich Giovanni figlio del fu Marco e della fu Lucia Tomissich, nato a Divissi (Dignano) il 27 luglio 1871, a abitante a Divissi n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Divissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cettina Oliva fu Giovanni e fu Lucia Poldrugovaz, nata a Divissi il 24 aprile 1878, ed ai figli, nati a Divissi: Giovanni, il 29 ottobre 1902; Antonio, il 9 giugno 1910; ed Anna, il 20 aprile 1915, nonchè alla nuora Craizer Maria di Antonio e di Elena Sarich, moglie di Giovanni Divissich, nata a Divissi il 14 dicembre 1901.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8588)

N. 519 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dobrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dobrich Gianmaria, figlio del fu Antonio e della fu Dobrich Domenica, nato a S. Lucia di Albona il 25 agosto 1869 e abitante a Carnizza d'Arsa (Dignano di Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gobbo Caterina fu Nicolò e fu Vlacich Maria, nata ad Albona il 13 gennaio 1869.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8590)

N. 521 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dorcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dorcich Vittorio, figlio di Giovanni e della Brollo Dorotea, nato a Pola l'11 novembre 1897 e abitante a Dignano n. 683, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pauletich Antonia di Pietro e di Pauletich Maria, nata a Rozzo l'8 novembre 1889 ed al figlio Virgilio, nato a Dignano il 16 luglio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8591)

N. 520 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dochich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dochich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Marovich Maria, nato a Filippano (Dignano) il 2 dicembre 1879 e abitante a Filippano n. 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Docchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cliba Oliva fu Michele e di Peressa Fosca, nata a Filippano il 29 marzo 1882, ed ai figli, nati a Filippano: Matteo, il 20 febbraio 1907; Maddalena, il 16 marzo 1920; Giovanni, il 5 dicembre 1921; Angela, il 19 maggio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8592)

N. 543 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dobranovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dobranovich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Maria Billich, nato a Sanvincenti il 18 marzo 1882 e abitante a Sanvincenti, Zabroni n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobrani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Maria fu Giovanni e di Eufemia Bursich, nata a Sanvincenti il 22 agosto 1890, ed ai figli nati a Sanvincenti: Lucia, il 13 dicembre 1908; Giuseppe, il 19 marzo 1911; Antonio, il 7 ottobre 1919; Giovanni, il 23 gennaio 1923; Eufemia, il 13 gennaio 1926; Anna, il 21 marzo 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 aprile 1934 - Anno XII.

Il prefetto: Foschi.

(8593)

N. 544 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dobranovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dobranovich Michele, figlio del fu Pietro e della fu Caterina Milovan, nato a Sanvincenti il 18 gennaio 1864 e abitante a Sanvincenti, Zabroni n. 62, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobrani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattias Maria di Matteo e di Maria Butcovich, nata a Sanvincenti il 14 aprile 1864 ed al figlio Giovanni, nato a Sanvincenti il 1° novembre 1903.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8594)

N. 531 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Doblanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Doblanovich Giovanni, figlio del fu Martino e di Eufemia Lenich, nato a Sanvincenti il 16 maggio 1894 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobbiani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Roinich di Gregorio e di Maria Piglian nata a Sanvincenti il 2 novembre 1895, ed ai figli nati a Sanvincenti: Maria-Emilia, il 23 gennaio 1920; Albina-Maria, il 29 novembre 1922; Giovanni il 24 agosto 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8595)

N. 530 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Doblanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Doblanovich Arturo, figlio del fu Domenico e della fu Antonia Manzini, nato a Sanvincenti il 28 agosto 1893 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobbiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Persich Agata di Giovanni e di Maria Cuttich, nata a Sanvincenti il 19 gennaio 1899, ed ai figli nati a Sanvincenti: Rita-Maria, il 2 maggio 1921; Guido, il 15 luglio 1922; Ruggero Italo, il 25 aprile 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8596)

N. 536/1.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Doblanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Doblanovich Antonio, figlio di Matteo e di Agata Preden, nato a Sanvincenti il 29 agosto 1898 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobbiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Caterina fu Antonio e di Anna Puch, nata a Sanvincenti il 23 novembre 1900, ed alle figlie nate a Sanvincenti: Ersilia, il 6 luglio 1921; Fosca, il 23 marzo 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8597)

N. 549 D.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Madrussan » e « Doblanovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Madrussan Maria ved. Doblanovich, figlia di Natale e della fu Preden Maria, nata a Smogliani (Sanvincenti) il 6 gennaio 1877 e abitante a Smogliani, n. 137, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani » e « Dobbiani » (Madrussani Maria ved. Dobbiani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Dobbiani anche ai figli del fu Michele Doblanovich, nati a Smogliani: Maria, il 17 maggio 1906; Michele, il 26 settembre 1897, nonchè alla nuora Suffich Eufemia fu Giuseppe e fu Agata Xivolich, moglie di Michede, nata a Smogliani il 13 settembre 1905, ed ai nipoti, figli di Michele e di Eufemia Suffich, nati a Smogliani: Anna il 18 gennaio 1923; Giovanni, il 24 luglio 1924; Maria, il 15 aprile 1926; Rosa, il 15 ottobre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8598)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 101.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 446 — Data: 17 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pascarelli Giuseppe fu Antonio per conto di Marrano Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 30, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(67)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 dic. 1934 XIII — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.800.168.734,86	+ 30.678
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	41.461.339,69		+ 14.558
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	1.185.712,09		+ 1.036
		42.647.051,78	+ 15.594
Riserva totale . . . . . L.		5.842.815.786,64	+ 46.272
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		301.183.069,21	+ 7.582
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.512.543.305,99	+ 183.427
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.491.879,17	+ 205
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . L.	1.738.235.041,60		— 44.530
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . . . »	23.000 —		— 11
		1.738.258.041,60	— 44.541
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.381.477.222,57	— 1.437
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	56.715.068,68		+ 691
altri . . . . »	51.741.977,32		+ 9.966
		108.457.046 —	+ 10.657
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		165.426.694,45	+ 99
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.079.282.072,95	— 5.500
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	141.415.308,50		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	257.800.534,33		+ 3.000
Debitori diversi . . . . »	542.769.123,10		+ 14.774
		1.004.469.965,93	+ 17.774
Spese . . . . L.		138.764.764,28	+ 2.983
L.		17.249.967.953,79	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28.985.334.925,99	+ 827.660
L.		46.235.302.879,78	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		390.686.405,89	— 894
TOTALE GENERALE . . . L.		46.625.989.285,67	

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 26 novembre 1934-XIII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(7282)

D'ITALIA

· Versato L. 300.000.000.

dicembre 1934 (XIII)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 10 dic. 1934 XIII (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.		12.756.545.050 —	—	259.447
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		489.896.412, 90	+	176.666
Depositi in conto corrente	»		606.828.251, 18	+	151.227
Conto corrente del Regio tesoro	»		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.		14.153.269.714, 08	+	68.446
Capitale	L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»		32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati	»		159.284.110, 12	+	100.268
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		1.269.134.239, 65	—	102
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl interno - conto corrente	»		11.451.249, 44		—
Partite varie:					
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L.	142.448.301, 68		+	10
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46.000.000 —			—
Creditori diversi	»	603.942.257, 74		+	32.324
			792.390.559, 42	+	32.334
Rendite del corrente esercizio	L.		231.938.081, 08	+	16.575
Utili netti dell'esercizio precedente	»		—		—
	L.		17.249.967.953, 79		
Depositanti	»		28.985.334.925, 99	+	827.060
	L.		46.235.302.879, 78		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		390.686.405, 89	—	894
TOTALE GENERALE	L.		46.625.989.285, 67		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 41,28 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 45,47 %

Servizio Ragioneria - p. Il capo servizio: PIERINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50%	290001	35 —	Biglietti *Farmacista* Giovanni fu Domenico, dom. a Sciolze (Torino) ipotecata.	Biglietti *Melchiorre-Giovanni-Battista* fu Domenico, dom. come contro, ipotecata.
»	143468	17,50	Ballabio *Enrichetta* di Anacleto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Senago (Milano).	Ballabio *Anna* di Anacleto, minore ecc. come contro.
»	258248	287 —	De Palo *Nicola* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Moramarco Chiara fu Domenico, ved. di De Palo Vincenzo, dom. a Gravina di Puglia (Bari).	De Palo *Angelo-Nicolò* fu Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	434506	171,50	Gibezzi Anacleto fu *Carlo-Giuseppe*, dom. a Gravedona (Como).	Gibezzi Anacleto-*Riccardo* fu *Giuseppe-Carlo* dom. come contro.
»	303821	51,50	Ansaldi *Alberto* di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mombello Monferrato (Alessandria).	Ansaldi *Umberto* di Pietro, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro novennale 1ª serie	735	Cap. 11.500 —	Borella *Maria* fu Italo, minore sotto la tutela di Cipelli Rosa	Borella *Mario* fu Italo, minore ecc. come contro.
3,50 %	122655	490 —	Locatelli Teresa fu Rocco, minore sotto la p. p della madre Banderali *Angela* di Ambrogio, vedova Locatelli, dom. a Garlasco (Pavia); con usufrutto vitalizio a Banderali *Angela* di Ambrogio, ved. di Locatelli Rocco, dom. a Garlasco.	Locatelli Teresa fu Rocco, minore sotto la p. p. della madre Banderali *Maria-Angela* di Ambrogio, ved. ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Banderali *Maria-Angela* di Ambrogio, ved. ecc. come contro.
» »	125315 125316	350 — 350 —	*Caquatto* Maria, *Caquatto* Francesca-Rina, fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Mantino Caterina, moglie di *Caquatto* Gio. Battista, dom. a Castellamonte (Torino).	*Caquatti* Maria, *Caquatti* Francesca-Rina, fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Montino Caterina, moglie di *Caquatti* Gio. Battista, dom. come contro.
» »	734408 759175	168 — 42 —	Casale *Giuseppina* fu Girolamo, moglie di Tuozzo Gioacchino di Michele, dom. a Sala Consilina (Salerno).	Casale *Caterina-Maria-Giuseppa* fu Girolamo, moglie ecc. come contro.
» »	108152 143756	105 — 560 —	*Carluccini* Filomena fu Gaetano, ved. di Mappelli Luigi, dom. a Napoli.	*Carluccino* Filomena fu Gaetano, ved. ecc. come contro.
»	407809	507,50	Libertà Giuseppe di *Amerigo*, dom. a Treviso, vincolata.	Libertà Giuseppe di *Almerico*, dom. a Treviso, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10497)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	275950	3.500 —	Caroli *Adelaide* fu Amedeo, nubile, domt. a Napoli	Caroli *Adele* fu Amedeo, domt. a Napoli.
»	310901	157,50	Cannarella Giuseppe, Maria, Siria fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Crosara Antonia, ved. di Cannarella Antonio, domt a Milano	Cannarella Giuseppe, Maria, Siria fu Antonio o *Antonino*, minori ecc. come contro.
»	69905	420 —	Raiteri *Giuseppe-Luigi* di Giuseppe, domt. a Camagna Monferrato (Alessandria).	Raiteri *Luigi* di Giuseppe, domt. come contro.
»	431097	819 —	*Buscini Grazia* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Gallaro Concettina fu Natale, domt. a Pozzallo (Ragusa)	*Busciuni Orazia* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	302529	87,50	Prisco *o di Prisco* Salvatore *di Domenico*, minore sotto la p p. del padre, domt. a Terzigno (Napoli).	*Prisco* Salvatore di *Antonio*, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	358424	520 —	Beccaria *Carmela*, Enrico e Giuseppe fu Cesare, minori sotto la tutela di Beccaria Attilio fu Bonaventura, domt. a Brescia, in parti uguali.	Beccaria *Angela-Domenica-Carmela*, Enrico e Giuseppe fu Cesare, minori ecc. come contro.
3,50 %	360590	98 —	Pasteur *Francesco* fu *Grato*, domt. a Fontainemore (Torino) ipotecata.	Pasteur *Giovanni-Francesco* fu *Giovanni-Grato*, domt. come contro, ipotecata.
»	684495	122,50	Pasteur Giovanni-Francesco fu *Grato*, domt a Pont-S. Martin (Torino) ipotecata.	Pasteur Giovanni-Francesco fu *Giovanni-Grato*, domt. come contro, ipotecata.
»	263278	322 —	Cazzani Costanzo fu Carlo, domt. a Pavia; con usufrutto vitalizio a De Giorgi *Giuseppina* fu Pietro, domt. a Pavia.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a De Giorgi *Maria-Giuseppa* fu Pietro, domt. a Pavia.
»	251115	112 —	*Furia* Maria, Salvatore, Andrea e Tommaso fu Isidoro, minori sotto la p. p. della madre *Furia* Antonina fu Salvatore, ved di *Furia* Isidoro, domt. a Ficazzi (Palermo); con usufrutto vitalizio a *Furia* Antonina di cui sopra.	*Floria* Maria, Salvatore, Andrea e Tommaso fu Isidoro, minori sotto la p. p. della madre *Floria* Antonina fu Salvatore, ved. di *Floria* Isidoro, domt. come contro; con usufrutto vitalizio a *Floria* Antonina di cui sopra.
»	48746	45,50	*Manzi* Matilde di Antonio, domt. a Napoli.	*Mansi* Matilde di Antonio, domt. a Napoli.
Prestito Nazionale 5 %	20350	100 —	Bianchi *Annetta* fu Angelo-Alessandro, minore sotto la p p della madre Acquarone Maria, ved. di Bianchi Angelo-Alessandro, domt. a Novi Ligure (Alessandria).	Bianchi *Anita* fu Angelo-Alessandro, minore, ecc. come contro.
3,50 %	387061	787,50	Delmiglio *Luigi*, Celestina, Carolina, Albertina e *Santina*, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Piacenza.	Delmiglio Celestina, Carolina, Albertina e *Sante-Alessandro di Giuseppe*, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Piacenza; *ed eredi indivisi* di Delmiglio *Luigi di Giuseppe*.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Debito Comuni di Sicilia	8462	96, 90	Cannizzo Girolamo del fu Sebastiano qual marito e dotatario della signora Palazzolo *Antonietta* fu Girolamo.	Cannizzo Girolamo del fu Sebastiano qual marito e dotatario della signora Palazzolo *Rosaria-Maria-Eletta* fu Girolamo.
3, 50 %	305120	21 —	*La Porta* Giacomo fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Del Santo Carmela, ved. di *La Porta* Angelo, domt. a Castel Campagnano (Caserta).	*Della Porta* Giacomo fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Del Santo Carmela ved. di *Della Porta* Angelo, domt. come contro.
»	19705	220, 50	De Ciampis *Michela-Arcangela-Filomena* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Morcone (Benevento).	De Ciampis *Filomena-Michela-Arcangela* di Michele, minore ecc. come contro.
»	257114	70 —	Quintili Silvia fu *Emilio* minore sotto la p. p. della madre Crisanti Flora fu Francesco, ved. Quintili domt. a Roma.	Quintili Silvia fu *Emidio*, minore ecc. come contro.
3, 50 % Mista	2183	700 —	*Avino* Alfonso fu Ferdinando, domt. a Viggiano (Potenza).	*d'Avino* Alfonso fu Ferdinando, domt. a Viggiano (Potenza).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10428)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 per cento n. 282395 di L. 3375 (ora Prestito redimibile 3,50 % n. 164927 capitale nominale di L. 67.500) intestato a Brambilla Umberto fu Carlo, minore sotto la tutela di Asmaghi Giuseppina fu Lorenzo vedova Gianoli, domiciliata a Niguarda (Milano).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10084)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 16 febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Chiaruttini Duilio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro settennali 3ª serie 1 — Ammontare del capitale: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza, senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10577)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1 *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 25

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	134682	15.750 —	Ospedale Pasquale Del Prete di Pontecorvo (Caserta) amministrato dalla locale Congregazione di Carità, con usufrutto vitalizio a Del Prete *Pasquale* fu Antonio.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Del Prete *Nicola-Pasquale* fu Antonio.
Buono Tesoro Nov. 1ª serie Id. 5ª serie	233 435	cap. 10.000 — 500 —	Maestro *Mosè-Fausto* di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione provvisoria di Benzirura Jendak Leone fu Isacco.	Maestro *Fausto-Giuseppe* di Giacomo, minore ecc. come contro.
3,50 %	233727 386752	612,50 1.872,50	Maestro *Mosè-Fausto* di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre e sotto la curatela testamentaria di Jendah Leone Benzirura fu Isacco, domt. a Firenze.	Maestro *Fausto-Giuseppe* di Giacomo minore ecc. come contro.
»	282601	1.060,50	Maestro *Mosè-Fausto* di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Firenze.	Maestro *Fausto-Giuseppe* di Giacomo, minore ecc. come contro.
»	786740	1.540 —	Nicosia Giulia fu *Giuseppe*, moglie di Palizzolo Antonio fu Giuseppe, domt. a Palermo.	Nicosia Giulia fu *Antonino-Giuseppe-Pasquale*, moglie ecc. come contro.
»	211443	1.179,50	Nicosia Giulia di *Giuseppe*, moglie ecc. come la precedente, domt. a Palermo, vincolata	Nicosia Giulia di *Antonino-Giuseppe-Pasquale* ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro Nov. 7ª serie	209	3.500 —	Prato Ercole fu *Lorenzo* minore sotto la tutela di Palmero Giuseppe fu Andrea.	Prato Ercole fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	314745	60 —	Gallese *Antonio* di Tommaso, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Cortemilia (Cuneo).	Gallese *Ercolina-Antonia o Antonio* di Tommaso, minore ecc. come contro.
»	121675	75 —	Castellini *Caterina* fu Albino, minore sotto la p. p. della madre Carpanese Rosalia ved. di Castellini Albino domt. a Bolano (Genova).	Castellini *Maria-Catalina* fu Albino, minore ecc. come contro.
Prestito Nazionale 5 %	6099	80 —	Intestata come la precedente, domt. a Spezia (Genova).	Intestata come la precedente, domt. come contro.
3,50 %	127445	31,50	Garibaldi Adelaide fu Giacomo, moglie di Antonio Tagliavacche, domt. a Genova.	Garibaldi Adelaide fu *Nicolò*, moglie ecc. come contro.
»	170550	126 —	Garibaldi Adelaide fu *Giacomo-Nicolò*, moglie ecc. come la precedente.	Garibaldi Adelaide fu *Nicolò*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Polizza Comb.	6965	20 —	*Germana* Angelo fu Giuseppe, domt. a Mirabella Imbaccari (Catania).	*Giarmanà* Angelo fu Giuseppe, domt. come contro.
3,50 %	782003	52,50	Bellino Carlotta o Carlotta-Adelia fu *Fedele-Adalgiso*, minore sotto la tutela di Agostino Valer Bartolomeo di Giuseppe, domt. a Drusacco (Torino).	Bellino Carlotta o Carlotta-Adelia fu *Adalgiso-Martino-Fedele*, minore ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	325562	1.050 —	Poma Elena fu Angelo ved. di Galateri di Genola Giuseppe, domt. a Torino; con usufrutto a Bona De Fabianis *Clelia* fu Gio Battista ved. di Poma Luigi, domt. a Biella (Novara).	Intestata come contro; con usufrutto a Bona De Fabianis *Maria-Antonietta-Clelia* ecc. come contro.
»	350315	875 —	*Maletto* Francesco di Vincenzo, domt. a New York.	*Maletta* Francesco di Vincenzo, domt. a New York.
» (1902)	41276	70 —	Varese Adalgiso fu *Alfonso*, domt. a Telaro frazione di Lerici (Spezia).	Varese Adalgiso fu *Adolfo*, domt. come contro.
»	386992	77 —	Peyron *Celina* fu *Claudio* moglie di *Alliand* Augusto, domt. a Cesana Torinese (Torino).	Peyron *Francesca-Giuseppe-Celina* fu *Giuseppe-Claudio*, moglie di *Ailliand* Augusto domt. come contro.
»	255959	42 —	Peyron *Celina* di *Claudio*, ecc. come la precedente.	Peyron *Francesca-Giuseppa-Celina* di *Giuseppe-Claudio* ecc. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(37)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 24 — Numero del certificato provvisorio: 9532 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Bongiorni Guido fu Prospero - Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 14464 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Tirelli Felice fu Giovanni — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 33 — Numero del certificato provvisorio: 885 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Panicali Alfredo e Salvatore — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizione a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9600)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 261938 di L. 310 annue, intestato a Benedetto Vincenzo e Maria di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre domiciliato a Bucciano (Benevento).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10085)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Francia.

Addì 7 gennaio 1935 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione italo-francese di stabilimento stipulata in Roma il 3 giugno 1930 e degli atti ad essa annessi (Protocollo e Dichiarazione).

Giusta l'art. 14 della Convenzione, essa entra in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche.

(109)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a n. 2 posti di compilatore in prova nel ruolo del personale tecnico del gruppo C, addetto ai servizi di meteorologia e geofisica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 900;
Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312; il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932-X, integrato e modificato con i successivi decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;
Visto il decreto 10 ottobre scorso di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato durante l'anno 1935;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a n. 2 posti di compilatore in prova nel ruolo del personale tecnico del gruppo *C*, addetto ai servizi di meteorologia e geofisica.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'art. 13 del R. decreto 4 maggio 1924, n. 900, e cioè del diploma di licenza ginnasiale, tecnica o complementare ed, in genere, del diploma di licenza di scuola media inferiore, o altro titolo equipollente ai sensi dell'articolo 16, lettera *c*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso specificati, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Ai concorrenti che risiedano in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 34 anni, riferito alla data del presente decreto, ed è elevato a 39 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, ed a 43 anni per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare, o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai predetti benefici coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per quelli che, oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, prestino, alla data del presente decreto, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

b) diploma originale o copia autentica di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle autorità marittime competenti;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia recente dell'aspirante con la sua firma autenticata dal podestà o da un Regio notaio;

l) certificato in carta da bollo da L. 3 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. od ai Fasci giovanili di combattimento od al G.U.F. od ai Fasci femminili, nonchè la data di iscrizione.

Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare, esplicitamente, che l'iscrizione non ebbe interruzioni.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice Segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovrà risultare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito.

I documenti suddetti devono essere legalizzati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto; il certificato d'iscrizione ai Fasci di data posteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti, che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*); sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del Tribunale o del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma, presso il Ministero.

Essi consteranno di tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno una su di un componimento in lingua italiana, una su un problema di matematica elementare ed una terza sullo svolgimento di un tema di fisica elementare. La prova orale consisterà in una discussione sulle materie predette, e su nozioni di statistica.

Con successivi provvedimenti saranno stabiliti i giorni delle tre prove scritte di esame e sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

La data della quarta prova orale, sarà fissata dalla Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni stabilite nel capitolo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non vi abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva dell'esame, di cui all'articolo precedente.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato con il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra

Per gli orfani dei caduti per la causa nazionale si terrà presente la legge 12 giugno 1931, n. 777, ed il R decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento dell'esame ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrrice.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di compilatore in prova nel ruolo del personale tecnico del gruppo *C*, addetto ai servizi di meteorologia e geofisica, e conseguiranno la nomina a compilatori (grado 12°) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a compilatore.

Art. 12.

Ai compilatori in prova compete l'assegno lordo mensile di L. 425, al lordo della riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e, in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, se più favorevole.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: Acerbo.

(101)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a n. 2 posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno addetto ai servizi di meteorologia e geofisica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 900;
Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312; il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932-X, integrato e modificato con i successivi decreti presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;
Visto il decreto 10 ottobre scorso di S. E. il Capo del Governo,
Visto il decreto 10 ottobre 1934 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato durante l'anno 1935;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a n. 2 posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno addetto ai servizi di meteorologia e geofisica.

Art. 2.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Ai concorrenti che risiedano in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di 40 anni, riferito alla data del presente decreto, ed è elevato a 45 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, come pure per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare, o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai predetti benefici coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i limiti sopra descritti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per quelli che, oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, prestino, alla data del presente decreto, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

b) certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza attestante che il concorrente sa leggere e scrivere.

Tale certificato non occorrerà qualora il concorrente presenti un titolo di studio idoneo a termini delle disposizioni vigenti;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di origine Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle autorità marittime competenti;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia recente dell'aspirante con la sua firma autenticata dal podestà o da un Regio notaio;

l) certificato in carta da bollo da L. 3, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. od ai Fasci giovanili di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Ove trattisi d'iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare, esplicitamente, che l'iscrizione non ebbe interruzioni.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice Segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovrà risultare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito.

I documenti suddetti devono essere legalizzati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto; il certificato di iscrizione ai Fasci di data posteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti, che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), i); sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciata dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del Tribunale o del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 6.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che dimostrino l'attitudine dei candidati ai posti messi a concorso.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La valutazione dei titoli degli aspiranti è fatta da una Commissione composta di un capo divisione del Ministero, dell'incaricato della direzione del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica, di un funzionario del ruolo amministrativo centrale di grado non inferiore al 7°.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado 10°.

Art. 9.

La Commissione determina, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli.

Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti (in decimi).

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 modificato con il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Per gli orfani dei caduti per la causa nazionale si terrà presente la legge 12 giugno 1931, n. 777, ed il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministero riconosce la regolarità del procedimento seguito ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di custode in prova nel ruolo del personale subalterno addetto ai servizi di meteorologia e geofisica.

Durante il periodo di prova agli stessi, se estranei all'Amministrazione dello Stato, è attribuito un assegno mensile lordo di L. 300, da ridursi ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930 n. 1491.

A quelli che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti, se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Gli stessi conseguiranno la nomina a custode, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del sopracitato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a custode.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(102)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a cinque posti, di cui due in soprannumero, di ingegneri allievi in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato per l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a cinque posti, di cui due in soprannumero, di ingegneri allievi in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo Reale delle miniere.
Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo da L. 5, contenente cognome, nome, paternità, e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34, alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ed a 43 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare.

Per coloro, poi, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo di appartenenza al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

3° diploma originale, o copia autentica dello stesso, di laurea di ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica ed elettrotecnica, conseguita in una Università o in un Istituto superiore equiparato. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato, debitamente autenticato, dei corsi di studi superiori compiuti negli istituti anzidetti, e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato regime austro-ungarico;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli o coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici ed è in grado di poter disimpegnare le mansioni proprie di un ingegnere delle miniere.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, e di escludere dal concorso quegli aspiranti che non risultino idonei al servizio minerario.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole:

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificati da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno unire, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale,

nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma in giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Fisica applicata (termotecnica ed elettrotecnica);
b) Scienza delle costruzioni.

Prova orale:

La prova orale, oltre alle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulla chimica, sulla mineralogia, sulla geologia secondo i programmi d'insegnamento nelle Regie scuole d'ingegneria nel Regno, sulla legislazione mineraria vigente, sulla lingua francese e su nozioni di statistica.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce, e se, oltre all'esame obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, da un ingegnere capo di 1a classe, da un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni, e da quattro professori di Università o di Istituti equiparati.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa superata il candidato otterrà un ventesimo di più della somma dei punti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di ingegneri allievi in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad ingegneri allievi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, previe le riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno ammessi a frequentare la Scuola superiore delle miniere di Roma, con un programma di studi di perfezionamento da stabilirsi caso per caso. Al termine di ciascun corso della Scuola essi dovranno sostenere gli esami su tutte le materie che formeranno parte del programma loro assegnato e riportare l'idoneità in ciascuna di esse.

Qualora essi non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al ruolo del Corpo Reale delle miniere. Alla fine di ogni corso gli ingegneri potranno essere inviati a compiere un viaggio di istruzione all'estero e su ciascuno di detti viaggi essi dovranno presentare, poi, apposita relazione scritta.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, gli ingegneri allievi saranno inviati a prestare servizio negli Uffici minerari distrettuali, nelle Regie scuole minerarie medie, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel Regno, sia nelle Colonie, ed eventualmente all'estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(89)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a cinque posti, di cui tre in soprannumero, di aiutanti aggiunti in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo del personale tecnico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, per l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a cinque posti, di cui tre in soprannumero, di aiutanti aggiunti in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo del personale tecnico del Corpo Reale delle miniere.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo da L. 5, contenente cognome, nome, paternità, e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ed a 43 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare.

Per coloro, poi, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo di appartenenza al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

3° diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza da Regia scuola mineraria o da Regio istituto tecnico (Sezione agrimensura o fisico-matematica), o da Regio liceo scientifico o da Regio istituto industriale (Sezione meccanici-elettricisti o edili). Al diploma suddetto dovrà essere unito un certificato, debitamente autenticato, dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studi.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato regime austro-ungarico;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile, politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici ed è in grado di poter disimpegnare le mansioni proprie di un aiutante del Corpo Reale delle miniere.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, e di escludere dal concorso quegli aspiranti che non risultino idonei al servizio minerario.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti. Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificati da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo un certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, da un ingegnere capo di 1ª classe, da un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni e da un professore di Istituto tecnico superiore o di Liceo scientifico.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di aiutanti aggiunti in prova nel ruolo tecnico del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina ad aiutanti aggiunti, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 700, previe le riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

I vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio negli Uffici distrettuali minerari, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel Regno, sia nelle Colonie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. — Topografia - Planimetria - Altimetria - Celerimensura - Canocchiali - Misura di superfici - Livellazioni - Tracciamento di strade - Topografia sotterranea.
2. — Coltivazione delle miniere Giacimenti dei minerali più importanti - Ricerche - Coltivazioni e mezzi relativi di scavo e trasporto - Eduzione - Ventilazione - Preparazione meccanica dei minerali - Prevenzione infortuni.
3. — Meccanica - Statica - Muri - Volte - Resistenze Macchine semplici - Dinamica - Moto - Caduta - Organi principali di macchine - Lavoro - Rendimento - Idraulica - Motori idraulici, a vapore, a scoppio.
4. — Disegno di macchine e di topografia.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè sulle seguenti:

Trigonometria - Trigonometria piana.

Fisica - Proprietà generale dei corpi - Forze - Idrostatica - Proprietà del gas - Acustica - Calore - Luce - Magnetismo - Elettricità - Elettrotecnica elementare - Unità assolute - Pratiche - Magneti Pile - Leggi - Elettromagneti - Induzione - Correnti alternative - Effetti calorifici - Misure - Generatori - Accumulatori - Illuminazione.

Chimica - Chimica generale - Teoria atomica - Leggi - Corpi semplici, composti, loro preparazione - Chimica analitica - Operazioni - Reattivi - Metodi di separazione - Gruppi dei metalli - Analisi qualitativa dei principali metalli - Analisi quantitativa ponderale - Volumetrica - Colorimetrica dei metalli più comuni - Analisi delle acque e dei combustibili Saggi industriali: ferro, zinco, piombo, argento Dosaggio del zolfo.

Chimica industriale - Fabbricazione della soda - Acido solforico Laterizi - Porcellane - Calci - Gesso - Materiali da costruzione - Esplodenti - Gas illuminante.

Mineralogia - Cristallografia - Caratteri dei minerali più comuni.

Geologia - Rocce sedimentarie ed eruttive - Fenomeni geologici Ere - Periodi.

Nozioni di statistica.

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(90)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a due posti, di cui uno in soprannumero, di allievo geologo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del personale tecnico superiore del Regio ufficio geologico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo 10 ottobre 1934, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato per l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a due posti, di cui uno in soprannumero, di allievo geologo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del personale tecnico superiore del Regio ufficio geologico.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo da L. 5, contenente cognome, nome, paternità, e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34, alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ed a 43 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare.

Per coloro, poi, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo di appartenenza al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

3° diploma originale, o copia autentica dello stesso, di laurea in ingegneria o in scienze naturali conseguita in una Regia università o in un Istituto superiore equiparato. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato, debitamente autenticato, dei corsi di studi superiori compiuti negli istituti anzidetti e dei voti riportati negli esami speciali e nell'esame di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato regime austro-ungarico;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici ed è in grado di poter disimpegnare le mansioni di geologo.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, e di escludere dal concorso quegli aspiranti che non risultino idonei al servizio geologico.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito;

12° gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificati da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato dovranno unire, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la priva prova scritta.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma in giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Gli esami consisteranno in una prova scritta sulla geologia; ed in prove orali sulla predetta materia, nonchè sulla chimica inorganica, sulla fisica sperimentale e sulla mineralogia, secondo i programmi d'insegnamento delle Regie università, sulla lingua francese e su nozioni di statistica.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce, e se, oltre all'esame obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta dal presidente del Regio comitato geologico, dal direttore del Regio ufficio geologico, da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, da un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni, e da due professori di Università o di Istituti equiparati.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa superata il candidato otterrà un ventesimo di più nella somma dei punti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Ai laureati in scienze naturali non potrà essere conferito più di uno fra i due posti messi a concorso.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di allievo geologo in prova nel ruolo tecnico superiore del Regio ufficio geologico, e conseguiranno la nomina ad allievo geologo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, previe le riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: Asquini.

(91)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.